



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675



ORIGINALE

Registro Generale n. 512

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTI PERSONALE

N. 126 DEL 15-09-2026

**OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, FINALIZZATA ALLA
ASSUNZIONE, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI N. 1
FUNZIONARIO TECNICO - AREA CONTRATTUALE DEI FUNZIONARI E
DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - REVOCA DETERMINAZIONE N.
132 - 521 DEL 02.10.2025**

L'anno duemilaventisei addì quindici del mese di settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott. Germano Mignini

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto sindacale di nomina a responsabile dei servizi finanziari 7179 del 06/10/2021, adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i;
- il D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e s.m.i. "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
- l'articolo 3 "Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni", comma 6, del D.L. 30 aprile 2022 n. 36;



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO



Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675

- il DPR 16 giugno 2023 n. 82 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- il D. lgs. 165/2001 e s.m.i;
- la Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 disciplinante gli indirizzi in materia di procedure concorsuali;
- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che, con riguardo al reclutamento di n. 1 Funzionario Tecnico, area contrattuale dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, da destinare all’Area Tecnica:

- è stata comunicata al Dipartimento della Funzione Pubblica e all’Agenzia Regionale per il Lavoro, l’intenzione di procedere alla copertura di un posto di Funzionario Tecnico, area contrattuale dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, da destinare all’Area Tecnica (art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001), (prot. n. 1394 del 26/02/2025), la procedura ha prodotto esito negativo (prot. n. 0079947/25 del 27/02/2025);
- con determinazione n. 132 - 521 del 02/10/2025, è stato indetto il concorso pubblico;
- il bando di concorso è stato pubblicato all’albo pretorio on line e nell’apposita sotto sezione dedicata all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- il predetto bando è stato altresì pubblicato, ai sensi del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 15 settembre 2022, sul Portale unico del reclutamento “inPA” raggiungibile al link: <https://www.inpa.gov.it/>

Visto l’art. 21 quinquies (Revoca del provvedimento) della Legge n. 241/1990 ai sensi del quale “*Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo*”;

Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di assunzione di personale rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013 e TAR Pescara sentenza n. 15.02.2016 n.51) in quanto “*La revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell’art. 21 quinquies, L. 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell’interesse pubblico originario.... per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza...*” (TAR Umbria, Perugia, sez. I 28/03/2017 n. 250) in



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675



conseguenza "... di una rimeditazione dell'assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un'attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa" (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017, n. 85), o meglio "... ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente..." (Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026);

Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale *"la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990"* (Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 1^a agosto 2011, n. 4554 v. anche TAR dell'Abruzzo, sede staccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016);

Considerato che la citata procedura concorsuale, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, non è giunta a compimento né si è perfezionata con l'individuazione del candidato prescelto, essendo state poste in essere unicamente le pubblicazioni del relativo bando, e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

Rilevato che il suddetto bando prevede nella sezione Disposizioni finali che *"L'Amministrazione si riserva di procedere alla revoca del presente bando di concorso o di non procedere all'assunzione del concorrente vincitore per motivate ragioni di interesse pubblico, per modifiche organizzative o norme di legge sopravvenute che rendano incompatibile o anche solo inopportuno, rispetto ai vincoli finanziari o ai limiti imposti agli Enti Locali in materia di assunzioni di personale, l'instaurazione del rapporto di lavoro oggetto del presente bando. L'eventuale revoca della procedura concorsuale non comporta il rimborso della tassa di concorso"*;

Atteso che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può sempre provvedere in tal senso quando, per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto, e, quindi, per sopravvenute ragioni di maggiore interesse pubblico, non si renda più necessaria la copertura del posto messo a concorso;

Ribadito che per costante giurisprudenza e dottrina la Pubblica Amministrazione ha la più ampia discrezionalità nella scelta relativa all'adozione dell'atto di revoca tale da legittimare un possibile ripensamento dell'interesse pubblico inizialmente individuato. (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sezione III, sent. N. 4554 del 01.08.2011; Tar Puglia, Sezione III di Lecce, sentenza 25.01.2012, n. 139);



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675



Considerato che nel caso specifico la revoca, espressione di un più ampio potere di autotutela riconosciuto in capo alla Pubblica Amministrazione, è adottata a seguito del mutamento di fatto che ha giustificato la procedura di reclutamento, che allo stato attuale, non risulta più necessaria;

Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale in caso di annullamento o revoca di un bando di concorso, stante la natura di atto amministrativo generale dello stesso, non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, comma 1, L. 241/1990 (Consiglio di Stato, Sezione III, sent. Num. 4554 del 01.08.2011);

Ritenuto opportuno, pertanto, in ossequio ai principi di buona amministrazione, procedere alla revoca, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della legge 241/1990 del concorso in oggetto;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.

DI REVOCARE, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa il concorso pubblico per la copertura di n. Funzionario Tecnico, area contrattuale dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, da destinare all'Area Tecnica indetto in esecuzione della determinazione n. 132 - 521 del 02/10/2025;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 1, c. 9, lett. e), della legge n. 190/2012, dei Codici, per il presente atto finale non sussistono motivi di conflitto di interesse in capo al responsabile del procedimento;

DI DARE ATTO che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché, nei tempi e modi di cui al d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune di Colonnella.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Germano Mignini

*(Firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005, ss.mm.ii e ripettive norme
collegate)*



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTI
PERSONALE**

N. 126 DEL 15-09-2026

Registro Generale n. 512

Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, FINALIZZATA ALLA ASSUNZIONE, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI N. 1 FUNZIONARIO TECNICO - AREA CONTRATTUALE DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - REVOCA DETERMINAZIONE N. 132 - 521 DEL 02.10.2025

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data 20-10-2026 all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Lì, 20-10-2026

Responsabile del servizio
Il Responsabile Pubblicazione
Cichetti Giovanna

(Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, ss.mm.ii e rispettive norme collegate)